



**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO  
GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI**

*Documento n. 11 del 9 maggio 2006*

**CIRCOLARE**

## **Indice**

<i>Premessa</i> .....	pag. 4
1.Gli obblighi ‘antiriciclaggio’.....	pag. 5
2 L’ obbligo di identificazione della clientela.....	pag. 7
2.1 I presupposti.....	pag. 7
2.2 Il momento dell’identificazione.....	pag. 8
2.3 Il contenuto dell’obbligo.....	pag. 8
2.4 Le modalità dell’identificazione.....	pag. 9
2.4.1 <i>L’identificazione diretta</i> .....	pag. 11
2.4.2 <i>(segue) L’identificazione indiretta</i> .....	pag. 11
2.4.3 <i>(segue) L’identificazione a distanza</i> .....	pag. 12
3 Gli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni acquisite ai fini antiriciclaggio.....	pag. 12
3.1 Il contenuto dell’obbligo di registrazione e conservazione dei dati rilevati.....	pag. 12
3.2 Le modalità di tenuta dell’archivio unico.....	pag. 16
3.2.1 <i>L’archivio unico informatico</i> .....	pag. 17
3.2.2 <i>L’archivio unico cartaceo</i> .....	pag. 17
4 La protezione dei dati e delle informazioni.....	pag. 17
5 La segnalazione delle operazioni sospette.....	pag. 18
5.1 I casi di esenzione.....	pag. 19
5.2 I criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette.....	pag. 19
5.3. Le modalità della segnalazione.....	pag. 26
5.3.1 <i>Il contenuto della segnalazione</i> .....	pag. 27
5.3.2 <i>Le modalità di trasmissione della segnalazione</i> .....	pag. 27
5.4 La sospensione dell’operazione segnalata.....	pag. 28
5.5 La riservatezza.....	pag. 28

6. Gli altri obblighi.....	pag. 29
6.1 La comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze.....	pag. 29
6.2 La istituzione di procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio.....	pag. 30
6.2.1 <i>I controlli interni</i> .....	pag. 30
6.2.2 <i>La formazione di collaboratori e dipendenti</i> .....	pag. 30
6.3 La collaborazione attiva con le autorità antiriciclaggio.....	pag. 30
7. Le sanzioni.....	pag. 30

**Allegato A Istruzioni per la compilazione dello schema di segnalazione di operazione sospetta**

**Allegato B *Fac-simile* di lettera di trasmissione della segnalazione**

**Allegato C Recapiti delle Direzioni provinciali competenti a ricevere le comunicazioni relative alle infrazioni alle disposizioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio.**

## *Premessa*

*Com'è noto, il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, ha esteso ai professionisti gli obblighi in materia di "antiriciclaggio" già operanti da tempo per le banche e gli altri intermediari finanziari. Taluni obblighi sono stati di immediata applicazione. Per altri obblighi l'applicazione è stata rinviata alla data di definizione di appositi provvedimenti attuativi. Le previste disposizioni di attuazione sono state emanate con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006, n. 141.*

*Sulla materia la Fondazione Luca Pacioli ha diramato un primo documento per illustrare in dettaglio sia l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni citate, sia la decorrenza dei vari obblighi previsti<sup>1</sup>.*

*Con il presente documento si ritorna in argomento per illustrare la normativa nella sua completezza, con la specificazione dei contenuti, modalità e termini degli adempimenti che il professionista è chiamato a svolgere. Sono stati considerati anche i profili sanzionatori.*

*L'esame condotto ha evidenziato anche alcuni profili di incerta interpretazione, che la Fondazione ha provveduto a segnalare alle Autorità competenti, per i necessari urgenti chiarimenti.*

---

<sup>1</sup> Cfr. nota operativa della Fondazione Luca Pacioli, documento n. 9 del 14 aprile 2006.

## 1. Gli obblighi 'antiriciclaggio'.

Gli obblighi relativi alla normativa "antiriciclaggio" riguardano ragionieri e dottori commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, avvocati e notai<sup>2</sup>.

Come già evidenziato<sup>3</sup>, secondo le istruzioni applicative diramate dall'U.I.C. vanno invece esclusi<sup>4</sup> dall'applicazione della disciplina antiriciclaggio i professionisti in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo<sup>5</sup> e liquidazione di società, enti, *trust* o altre strutture analoghe.

In tale ambito si ritiene che non siano soggetti agli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio i componenti del collegio sindacale che svolgano esclusivamente la funzione di controllo sull'amministrazione. La stessa soluzione non può adottarsi nel caso in cui il collegio sindacale sia incaricato anche del controllo contabile, in quanto l'attività di revisione contabile rientra tra quelle per le quali sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

A partire dal 22 aprile 2006 i professionisti sono chiamati a:

- a) *identificare* i clienti che si avvalgono della loro prestazione professionale qualora la suddetta prestazione abbia ad oggetto, anche in presenza di operazioni frazionate<sup>6</sup>, mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 €<sup>7</sup>;
- b) *registrare e conservare* per almeno dieci anni i dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle operazioni effettuate indicate alla *lett. a)* (art. 3, D.Lgs. n. 56/2004);
- c) *segnalare* all'Ufficio Italiano Cambi - U.I.C. - le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle

---

<sup>2</sup> Avvocati e notai sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio solo con riferimento a determinate attività indicate dalla legge (art. 2, co. 1, lett. t) del D.Lgs. n. 56/2004. Sul punto si veda il documento della Fondazione Luca Pacioli n. 9 del 14 aprile 2006, paragrafo 2). Sono, inoltre, tenute all'osservanza dei suddetti obblighi antiriciclaggio anche le società di revisione. Per quanto riguarda i soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti ovvero svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (cui la legge n. 29 del 25 gennaio 2006 ha esteso l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio già previsti a carico dei professionisti) il parere del Ministero Economia e finanze n. 99 del 21 aprile ha precisato che "gli obblighi diverranno concretamente applicabili con l'estensione del regolamento di attuazione n. 141/2006". In tal senso la modifica al suddetto provvedimento attuativo deve realizzarsi entro 240 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 29/2006 (ossia dal 23 febbraio 2006). Sul tema vd. il documento della Fondazione Luca Pacioli n. 9 del 14 aprile 2006, paragrafo 1.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale di applicazione della disciplina, si deve infine rilevare che mentre il regolamento ministeriale estende l'applicabilità della disciplina antiriciclaggio anche alle *operazioni realizzate all'estero* (art. 13, co. 1, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006), le istruzioni dell'U.I.C. fanno riferimento più generale all'*attività svolta all'estero* (Prov. 24 febbraio 2006, Parte I, paragrafo 2).

<sup>3</sup> Vd. il documento della Fondazione Luca Pacioli n. 9 del 14 aprile 2006, paragrafo 3.

<sup>4</sup> Vd. Prov. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Parte I, paragrafo 2.

<sup>5</sup> Resta ferma l'applicazione per i componenti dei collegi sindacali degli intermediari finanziari così come indicati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 56/2004 il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 10 della legge antiriciclaggio, ovvero di vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio. Sul punto vd. il documento della Fondazione Luca Pacioli n. 9 del 14 aprile 2006, paragrafo 3.

<sup>6</sup> Così l'art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004 che conferma anche per i professionisti quanto già indicato in precedenza dall'art. 13, co. 2 del D.L. n. 625/1979 convertito nella legge n. 15/1980 e sue successive modificazioni. Per operazioni frazionate si intendono quelle effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo che "per la natura e le modalità con cui sono poste in essere, seppur singolarmente inferiori al limite di importo indicato dalla normativa antiriciclaggio, si può ritenere che costituiscano parti di un'unica operazione" (co. 2).

<sup>7</sup> Art. 13 D.L. n. 625/1979, convertito nella legge n. 15/1980 e sue successive modificazioni; vd. anche art. 3 Decr. Min. Ec e fin. n. 141/2006.

sudette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio e reimpiego (articoli 648- *bis* e 648- *ter* cod. pen.)<sup>8</sup>.

A tale data risultavano inoltre già vigenti<sup>9</sup> a carico degli stessi soggetti, gli obblighi relativi alla:

- d) *comunicazione* al Ministero dell'Economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 197/1991 - in materia di limitazioni all'utilizzo del denaro contante e di titoli al portatore - rilevate nell'esercizio della propria attività professionale<sup>10</sup>;
- e) *adozione* di adeguate procedure preventive e impeditive di operazione di riciclaggio, con particolare riferimento all'adozione di forme di controllo interno e alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori<sup>11</sup>.

I professionisti sono, infine, tenuti ad un obbligo di collaborazione attiva con le autorità<sup>12</sup>.

Come può osservarsi, il professionista è chiamato ad effettuare gli adempimenti antiriciclaggio con riguardo a tre distinte aree di intervento:

- a) *rilevazione dei dati* identificativi del cliente e di altre informazioni ai fini antiriciclaggio;
- b) *conservazione* dei dati suddetti;
- c) *segnalazione* di talune operazioni (sia nel caso di segnalazione all'U.I.C. di operazioni sospette, sia nel caso di comunicazione al Ministero Economia e finanze delle infrazioni alle limitazioni previste dalla legge in tema di utilizzo di denaro contante).

Gli adempimenti relativi alla rilevazione dei dati - obbligo di identificazione del cliente e registrazione dei relativi dati -, costituiscono un obbligo necessario a prescindere da qualsiasi ulteriore sviluppo (segnalazione di operazioni sospette all'U.I.C. ovvero comunicazione al Ministero Economia e finanze).

L'obbligo di conservazione dei dati è successivo e accessorio a quello relativo alla rilevazione dei dati: deve effettuarsi con riguardo esclusivamente ai dati oggetto di rilevazione e può espletarsi solo successivamente alla rilevazione di questi. In altre parole il professionista è tenuto a conservare i dati esclusivamente i dati relativi ai clienti per i quali si è resa necessaria l'identificazione: insieme ai dati identificativi deve naturalmente conservare anche quelli relativi all'operazione effettuata (che ha reso necessaria l'identificazione).

La segnalazione delle operazioni sospette ovvero la comunicazione delle infrazioni ai limiti in tema di utilizzo di contante è obbligo solo eventuale, poiché può sussistere solo in talune circostanze. Peraltro, come si avrà modo di evidenziare<sup>13</sup>, in caso di rilevazione di operazione sospetta l'obbligo

---

<sup>8</sup> Art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 56/2004 che richiama l'art. 3, D.L. n. 143/1991, convertito dalla legge n. 197/1991 e successive modifiche. Tale disposizione indica tra le caratteristiche che può rivestire l'operazione 'sospetta', in particolare, "*l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona*" (co. 1, 2° per.). La segnalazione deve essere effettuata, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, a sua volta tenuto ad effettuare la segnalazione all'U.I.C. qualora la ritenga fondata sulla base degli elementi a sua disposizione.

<sup>9</sup> Cfr. il documento della Fondazione Luca Pacioli n. 9 del 14 aprile 2006, paragrafo 5.

<sup>10</sup> Art. 7, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004.

<sup>11</sup> Art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004; vd. anche il provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006 recante istruzioni applicative, Parte I, paragrafo 3.

<sup>12</sup> Cfr. Artt. 7, co. 4 e 8, co. 6, del D.Lgs. n. 56/2004 e art. 3 e 4 'legge antiriciclaggio'.

<sup>13</sup> Vd. successivo paragrafo 4.

di effettuare la segnalazione non è limitato solo a quanto rilevato e conservato: il professionista, che sia tenuto a segnalare l'operazione, deve fornire dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli registrati e conservati.

Di seguito si illustrano contenuto, modalità e termini degli obblighi previsti a carico dei professionisti alla luce di quanto indicato dal regolamento ministeriale<sup>14</sup> attuativo della disciplina e dalle istruzioni applicative fornite dall'U.I.C.<sup>15</sup>.

## **2. L'obbligo di identificazione della clientela.**

### **2.1 I presupposti.**

Il libero professionista è tenuto<sup>16</sup> ad identificare il cliente nel caso in cui la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto:

- mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 euro, anche con riferimento a operazioni frazionate<sup>17</sup>. Per operazioni 'frazionate' si intendono quelle operazioni poste in essere in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo che, singolarmente prese non superano l'ammontare di 12.500 euro, ma che configurano un'operazione economica unitaria, di valore superiore al suddetto importo. In riferimento all'intervallo temporale, peraltro, le istruzioni dell'UIC forniscono un'ulteriore precisazione: affinché le operazioni possano considerarsi frazionate - ossia riconducibili ad un'unica operazione sotto il profilo economico - occorrerà, infatti, che esse siano "*poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico*"<sup>18</sup>;
- operazioni di valore indeterminato o indeterminabile<sup>19</sup>. Sono assimilate<sup>20</sup> a queste ultime in ogni caso:
  - le operazioni relative alla costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, *trust* o strutture analoghe;
  - gli incarichi di revisione contabile, di tenuta della contabilità, paghe e contributi;

---

<sup>14</sup> Decr. Min. Ec. e fin. n. 141 del 3 febbraio 2006 recante "*Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni afini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*".

<sup>15</sup> Provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006 recante: "*Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali*".

<sup>16</sup> Art. 3 Dm Min. Ec. e fin. n. 141/2006, in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 56/2004.

<sup>17</sup> Art. 1, *lett. i*), del Decreto Ministero economia e finanze n. 141/2006.

<sup>18</sup> Vd. Provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Parte II, paragrafo 1.

<sup>19</sup> Nelle istruzioni U.I.C. si chiarisce che il compenso del professionista (ovvero della società di revisione) non concorre a determinare il valore della prestazione o dell'operazione effettuata. Il compenso per la prestazione professionale, in sé considerata, infatti, non costituisce prestazione cui applicarsi l'obbligo di identificazione. Non si tiene a tal fine, neanche conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi al medesimo cliente. Ciò che rileva infatti è il valore proprio di ogni singola attività, debito o credito ovvero operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione (Provv. U.I.C., 24 febbraio 2006, Parte II, paragrafo 1).

<sup>20</sup> Provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Parte II, paragrafo 1.

- l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

Non sono soggetti agli adempimenti relativi all'identificazione del cliente (e alla conseguente registrazione e conservazione dei dati acquisiti) gli incarichi che il professionista abbia ricevuto prima del 22 aprile 2006<sup>21</sup>. Tuttavia, se tali incarichi sono ancora in essere alla data del 22 aprile 2007, il professionista dovrà provvedere all'identificazione del cliente entro tale data (sempre che vi siano i presupposti per i quali si renda doverosa l'identificazione).

### **Esempio**

*Il 1° gennaio 2006 Caio, riceve incarico da Tizio, titolare di un esercizio commerciale, di tenere la contabilità relativa alla sua attività imprenditoriale per un biennio. Caio deve provvedere all'identificazione di Caio entro il 22 aprile 2007.*

## **2.2 Il momento dell'identificazione.**

Per quanto riguarda l'individuazione del momento in cui il professionista deve effettuare l'identificazione del cliente, i provvedimenti attuativi forniscono indicazioni divergenti. Il regolamento ministeriale individua tale momento nell'inizio della prestazione professionale<sup>22</sup>; secondo le istruzioni U.I.C., invece, l'obbligo di identificare il cliente scatta al momento dell'accettazione dell'incarico professionale<sup>23</sup>. Simile divergenza potrebbe creare qualche difficoltà a livello operativo, tenuto conto che i due momenti (accettazione dell'incarico professionale e avvio della prestazione professionale) potrebbero, in concreto, non coincidere.

In questa fase, sembra prudente fare riferimento al momento dell'accettazione dell'incarico.

## **2.3 Il contenuto dell'identificazione.**

L'identificazione del cliente consiste nella verifica, da parte del professionista, dell'identità del cliente (ovvero del soggetto per cui questi eventualmente operi); i dati e le informazioni in tal modo acquisiti devono essere conservati, come si avrà modo di osservare, in un apposito archivio.

Se l'operazione è effettuata per conto altrui (si pensi al caso di deleghe o procure), il cliente deve indicare per iscritto anche le complete generalità<sup>24</sup> del soggetto per conto del quale la suddetta operazione è compiuta.

Per "complete generalità" si intende l'indicazione del:

- nome e cognome,

<sup>21</sup> Data di entrata in vigore del Decr. Min. ec e fin. n. 141/2006.

<sup>22</sup> Art. 4, co. 1 del Decreto Ministero Economia e finanze n. 141/2006.

<sup>23</sup> Provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Parte II, paragrafo 1.

<sup>24</sup> Art. 5, co. 1, lett. a), Decreto Ministero Economia e finanze n. 141/2006.



- luogo e data di nascita,
- indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche,
- la denominazione e la sede legale per gli altri soggetti.

In caso di società o di ente, il professionista deve verificare la sussistenza in capo al soggetto del relativo potere di rappresentanza.

In tal senso il cliente che sia rappresentante di società o di altro ente dovrà fornire<sup>25</sup> al professionista documentazione ufficiale da cui risultino i dati identificativi e il conferimento dei suddetti poteri rappresentativi.

### **Esempio**

*Costituiscono documentazione idonea ad attestare i dati identificativi e i poteri rappresentativi del cliente:*

- *le visure camerali,*
- *i certificati rilasciati da enti competenti,*
- *le delibere assembleari o consiliari.*

In concreto l'identificazione del cliente avviene mediante presentazione (e rilevazione degli estremi) di un documento valido a tale fine e non scaduto da cui risulti:

- il nome e cognome del cliente,
- il luogo e la data di nascita,
- l'indirizzo della residenza o del domicilio,
- e il codice fiscale.

Qualora il cliente sia soggetto diverso da una persona fisica, devono risultare la denominazione, la sede legale e il codice fiscale<sup>26</sup>.

Il professionista deve provvedere a registrare nell'apposito archivio i dati identificativi rilevati entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta l'identificazione del cliente<sup>27</sup>.

## **2.4 Le modalità dell'identificazione.**

Il professionista provvede all'identificazione del cliente alla sua presenza, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori<sup>28</sup>. La delega a proprio collaboratore può essere anche stabile, ma resta, in ogni caso, ferma la responsabilità del professionista.

<sup>25</sup> Vd. Provv. U.I.C. 24 febbraio 2006 Parte II, paragrafo 2.

<sup>26</sup> Cfr. art. 1, lett. l) Decr. Min. Ec. e fin. n. 14172006.

<sup>27</sup> Art. 6, co. 1, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>28</sup> Provv. U.I.C. 24 febbraio 2006, Parte II, paragrafi 3 e 4.

### **Esempio**

*Tizio titolare dello studio professionale Tizio & associati delega a Caio, suo collaboratore, gli adempimenti relativi alla identificazione della clientela ai fini antiriciclaggio.*

*Per effetto di una svista, Caio non identifica Sempronio, nuovo cliente di Tizio, ritenendo (a causa di un'omonimia) che questo sia stato già identificato.*

*A seguito di un controllo, l'U.I.C. rileva la mancata identificazione di Sempronio e individua in Tizio il responsabile dell'inadempimento.*

Come già indicato, l'identificazione avviene previa presentazione da parte del cliente di un documento d'identità valido e non scaduto.

Sono considerati tali<sup>29</sup>:

- la carta d'identità,
- la patente di guida,
- il passaporto,
- la patente nautica,
- il libretto della pensione,
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
- il porto d'armi,
- le tessere con fotografia e timbro rilasciate da una Amministrazione dello Stato<sup>30</sup>.

Se il cliente è un soggetto non comunitario, in mancanza di uno dei sopraindicati documenti, il professionista procede all'identificazione tramite passaporto o permesso di soggiorno.

Non è consentito, in nessun caso, al cliente di presentare dichiarazioni sostitutive<sup>31</sup>.

In caso di *conferimento congiunto* dell'incarico professionale da parte di più clienti il professionista deve provvedere all'identificazione di ciascuno di essi.

Viceversa, qualora l'incarico professionale sia conferito a più professionisti, ognuno di questi deve procedere ad identificare il cliente.

Qualora vi siano degli errori nell'acquisizione dei dati identificativi, ovvero incongruenza tra i suddetti dati o altra circostanza che produca dubbi sull'identità del cliente, il professionista deve rinnovare l'identificazione<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> I documenti ritenuti validi per l'identificazione a fini antiriciclaggio sono individuati dagli art. 1 e 35 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

<sup>30</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

<sup>31</sup> Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà (previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

#### 2.4.1 L'identificazione diretta.

L'identificazione è di regola realizzata in forma "diretta", vale a dire con la contestuale presenza fisica del professionista e del cliente che gli affida l'incarico professionale.

E' consentita la identificazione in forme diverse soltanto quando ricorrano circostanze particolari (vedi successivi paragrafi 1.2.2. e 1.2.3.).

Il professionista deve, in ogni caso, procedere alla identificazione diretta qualora, in caso di dubbio sull'identità del cliente, abbia motivo di ritenere non attendibile l'identificazione indiretta o a distanza, ovvero tali modalità non consentano di identificare con certezza il cliente o di acquisire tutte le informazioni necessarie.

#### 2.4.2 (segue) L'identificazione indiretta.

In talune ipotesi il professionista può procedere anche l'identificazione indiretta del cliente<sup>33</sup>.

Si tratta dei casi in cui i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire:

- 1) risultano da una precedente identificazione diretta effettuata dal professionista in relazione ad altra attività professionale;
- 2) risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale<sup>34</sup>;
- 3) risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana<sup>35</sup>;
- 4) sono attestati da altro professionista (o società di revisione) residente in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, che abbia già provveduto ad identificare di persona e registrare i dati del cliente (e dei soggetti terzi per conto dei quali opera) ai fini antiriciclaggio;
- 5) sono idoneamente attestati da parte di uno dei soggetti seguenti (presso cui il cliente sia stato identificato di persona):
  - a) intermediari abilitati<sup>36</sup>;

---

<sup>32</sup> Art. 4, co. 6, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006, e Provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Parte II, paragrafo 3.

<sup>33</sup> Art. 4, co. 2-3, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 56/2004.

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art 23 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

<sup>35</sup> Come indicata nell'art 6 del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 1997.

<sup>36</sup> Sono tali, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 56/2004:

- le banche,
- Poste Italiane S.p.a.,
- gli istituti di moneta elettronica,
- le S.I.M.,
- le S.G.R.,
- le S.I.C.A.V.,
- le imprese di assicurazione,
- gli agenti di cambio,
- le società fiduciarie,
- le società di riscossione tributi

e le relative succursali italiane.

Il Ministero dell'Economia e finanze è chiamato, inoltre, a determinare le condizioni in presenza delle quali è possibile abilitare ulteriori soggetti (si tratta degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 T.u.b., e speciale ex art 107 T.u.b., nonché dei soggetti iscritti nelle sezioni dell'elenco generale indicate dagli artt. 113 e 155 T.u.b.).

- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea<sup>37</sup>;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Paesi aderenti al GAFI.

I soggetti che non abbiano insediamenti 'fisici'<sup>38</sup> in alcun Paese non possono, in nessun caso, rilasciare l'attestazione relativa all'identificazione del cliente. In tal senso, qualora questa sia attestata da uno dei sopraindicati soggetti, il professionista dovrà verificare la sussistenza di tale requisito.

#### *2.4.3 (segue) L'identificazione a distanza.*

Il professionista può identificare il cliente a distanza<sup>39</sup>, ossia senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista stesso, qualora i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire siano stati già attestati dai soggetti indicati nel sopraccitato punto n. 5 (ossia intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari di Paesi comunitari, banche con sede in Paesi aderenti al GAFI).

Sul punto può osservarsi che non è stata prevista per i professionisti di Paesi non comunitari la possibilità di avvalersi della identificazione a distanza.

### **3. L'obbligo di registrazione e conservazione dei dati.**

#### ***3.1 Il contenuto dell'obbligo di registrazione e conservazione dei dati rilevati.***

I dati rilevati dal professionista (o da un suo collaboratore) in seguito all'identificazione del cliente<sup>40</sup>, devono essere riportati entro 30 giorni in un archivio appositamente destinato alla raccolta e conservazione dei dati rilevanti ai fini antiriciclaggio<sup>41</sup>.

In aggiunta a tali dati il professionista è tenuto, inoltre, a registrare anche le seguenti ulteriori informazioni:

- a) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
- b) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- c) la data dell'avvenuta identificazione;
- d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- e) il valore dell'oggetto della prestazione medesima, se noto.

---

<sup>37</sup> Così come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), punti nn. 2), 3) e 4) della direttiva n. 2001/97/CE.

<sup>38</sup> Per "insediamento fisico" s'intende un "luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare" (così l'art. 4, co. 4, Decr. Min. Ec e fin. n. 141/2006).

<sup>39</sup> In tal senso l'art. 4, co. 5, del Decr. Min. Ec e fin. n. 141/2006, in conformità con quanto anche previsto dall'art. 8, co. 6, del D.Lgs. n. 56/2004 ha espressamente attribuito all'U.I.C la competenza ad individuare forme e modalità dell'attestazione secondo modalità tecniche di comunicazione a distanza.

<sup>40</sup> Come già osservato, si tratta delle complete generalità del cliente (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione, e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche.

<sup>41</sup> Art. 5 Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

Per quanto riguarda la descrizione sintetica del tipo di prestazione fornita, il professionista deve indicare una delle seguenti attività<sup>42</sup>:

- Accertamenti, ispezioni e controlli
- Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente,
- Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente,
- Amministrazione e liquidazione di aziende,
- Amministrazione e liquidazione di patrimoni,
- Amministrazione e liquidazione di singoli beni,
- Apertura/chiusura di conti bancari,
- Apertura/chiusura di conti di titoli,
- Apertura/chiusura di libretti di deposito,
- Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza,
- Assistenza e rappresentanza in materia tributaria,
- Assistenza in procedure concorsuali,
- Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti,
- Assistenza per richiesta finanziamenti,
- Assistenza societaria continuativa e generica,
- Assistenza tributaria,
- Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei *business plan* per l'accesso a finanziamenti pubblici,
- Certificazione di investimenti ambientali,
- Consulenza aziendale,
- Consulenza connessa a procedure contenziose,
- Consulenza contrattuale,
- Consulenza economico-finanziaria,
- Consulenza in tema di controllo aziendale,
- Consulenza in materia contributiva,
- Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari,
- Consulenza tributaria,
- Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati,
- Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione,
- Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe,
- Custodia e conservazione di aziende,
- Custodia e conservazione di beni,
- Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali,
- Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione,
- Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari,
- Gestione di conti di titoli,
- Gestione di conti bancari,
- Gestione di altri beni,
- Gestione di denaro,
- Gestione di libretti di deposito,
- Gestione di posizioni previdenziali e assicurative,

---

<sup>42</sup> Prov. UIC del 24 febbraio 2006, Allegato A (Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione).

- Gestione di strumenti finanziari,
- Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe,
- Ispezioni e revisioni amministrative e contabili,
- Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese,
- Operazioni di finanza straordinaria,
- Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80,
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società,
- Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società,
- Organizzazione e impianto della contabilità,
- Organizzazione contabile,
- Tenuta paghe e contributi,
- Piani di contabilità per aziende,
- Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria,
- Qualsiasi altra operazione immobiliare,
- Rappresentanza tributaria,
- Redazione di bilanci,
- Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati,
- Regolamenti e liquidazioni di avarie,
- Relazioni di stima di cui al codice civile,
- Revisione contabile,
- Rilascio di visti di conformità per studi di settore,
- Rilevazioni in materia contabile e amministrativa,
- Riordino della contabilità,
- Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati,
- Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro,
- Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche,
- Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili,
- Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti,
- Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni,
- Valutazione di singoli beni e diritti,
- Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili,
- Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese,
- Altro.

Tuttavia se la prestazione professionale ha ad oggetto:

- la tenuta della contabilità, paghe e contributi,
- la revisione contabile,
- l' esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza,

il professionista deve registrare non i singoli movimenti contabili o le singole operazioni effettuate ma esclusivamente i dati relativi al conferimento dell'incarico.

Se il professionista è un avvocato o notaio, le prestazioni oggetto di registrazione sono le seguenti<sup>43</sup>:

- Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili

---

<sup>43</sup> Peraltro avvocati e notai sono obbligati ad effettuare la registrazione delle suddette prestazioni non solo nel caso in cui le abbiano eseguite ma anche qualora abbiano prestato la loro assistenza alla loro progettazione o realizzazione.

- Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
- Qualsiasi altra operazione immobiliare
- Gestione di denaro
- Gestione di strumenti finanziari
- Gestione di altri beni
- Apertura/chiusura di conti bancari
- Apertura/chiusura di libretti di deposito
- Apertura/chiusura di conti di titoli
- Gestione di conti bancari
- Gestione di libretti di deposito
- Gestione di conti di titoli
- Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
- Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
- Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
- Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
- Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Dall'elencazione dell'U.I.C. risulta che, tra le attività soggette a registrazione, rientra l'attività di assistenza in procedure concorsuali. Sulla base di questa specifica indicazione, si ritiene che debba essere esclusa, invece, l'attività svolta dal professionista in qualità di curatore fallimentare perché non espressamente richiamata (l'assistenza in procedure concorsuale, infatti, è un'attività di consulenza, diversa da quella relativa alla curatela fallimentare).

### **Esempio**

*Tizio, dottore commercialista, è incaricato di predisporre la dichiarazione fiscale di Caio: poiché la somma delle imposte che risulta dalla dichiarazione è superiore ai 12.500 €, Tizio provvede ad identificare Caio e a registrare i dati relativi all'operazione.*

Se l'incarico è conferito congiuntamente da più clienti<sup>44</sup>, il professionista deve provvedere a registrare e conservare i sopraindicati dati con riferimento a ciascuno cliente<sup>45</sup>.

Se, viceversa, l'incarico è affidato a più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno di questi deve provvedere alla registrazione dei dati nel proprio archivio<sup>46</sup>.

In caso di nuova operazione o di conferimento di incarico compiuti da cliente già identificato<sup>47</sup>, il professionista deve annotare nell'archivio esclusivamente i dati relativi a:

- identificazione della persona per conto della quale il cliente opera,
- attività lavorativa del cliente (e dalla persona per conto della quale agisce)
- descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita,
- valore dell'oggetto della prestazione professionale, se noto.

<sup>44</sup> Come già indicato, in tale ipotesi l'obbligo di identificazione deve essere assolto nei confronti di ciascun cliente.

<sup>45</sup> Art. 5, co. 2, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006

<sup>46</sup> Vd. paragrafo 2.2.

<sup>47</sup> Art. 5, co. 3, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

Qualora il professionista venga a conoscenza di variazioni dei dati rilevati e registrati ai fini antiriciclaggio, è tenuto ad aggiornare l'archivio entro 30 giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza; in ogni caso il professionista è tenuto a conservare evidenza della precedente informazione<sup>48</sup>. L'obiettivo è di permettere la ricostruzione storica delle informazioni acquisite in riferimento al singolo cliente e alle operazioni da questi effettuate.

La registrazione nell'archivio dei dati identificativi rilevati e delle ulteriori informazioni acquisite deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta l'identificazione del cliente<sup>49</sup>. Per le informazioni relative alla prestazione professionale (tipologia e valore, se conosciuto) il termine di 30 giorni decorre dall'avvenuta esecuzione della prestazione<sup>50</sup>.

Il professionista è tenuto, infine, a conservare per dieci anni i dati e le informazioni contenute nell'archivio (il termine decorre dal momento in cui si è conclusa la sua prestazione professionale)<sup>51</sup>. Non è previsto, invece alcun limite per la conservazione dell'archivio stesso.

Come può osservarsi, l'obbligo di conservazione dei dati è successivo a quello relativo alla rilevazione dei dati, dal momento che deve osservarsi solo in seguito all'esaurimento degli obblighi di rilevazione ed è a questo accessorio (poiché riguarda esclusivamente i dati rilevati, e non altri).

### **3.2 Le modalità di tenuta dell'archivio unico.**

Il professionista è tenuto ad istituire un apposito archivio solo in presenza di dati da registrare ai fini antiriciclaggio<sup>52</sup>. L'archivio deve essere informatico<sup>53</sup>; è tuttavia consentito al professionista che non disponga di una struttura informatizzata<sup>54</sup> di tenere un registro cartaceo.

In entrambi i casi l'archivio deve essere tenuto secondo i criteri indicati dall'U.I.C.<sup>55</sup>.

Ogni professionista deve istituire il proprio archivio. Tuttavia se il professionista svolge l'attività professionale in forma associata o societaria è possibile istituire un archivio in forma accentrata; ciascun professionista può, in ogni caso, istituire un proprio archivio.

Nel caso di archivio unico tenuto in forma accentrata, deve individuarsi per ogni cliente il professionista responsabile degli adempimenti relativi all'identificazione del suddetto cliente, registrazione e conservazione dei dati acquisiti.

Se l'incarico professionale è stato dato a più professionisti del medesimo studio, e tale studio ha istituito l'archivio in forma accentrata, la registrazione dei dati identificativi del cliente e delle altre informazioni rilevate ai fini antiriciclaggio deve effettuarsi un'unica volta.

---

<sup>48</sup> Art. 5, co. 4, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>49</sup> Art. 6, co. 1, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>50</sup> Art. 6, co. 2, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>51</sup> Art. 5, co. 5, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>52</sup> Art. 6, co. 8, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>53</sup> Ai sensi dell'art. 6, co. 5, del Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006 è attribuita all'U.I.C. la facoltà di indicare criteri e modalità per la registrazione e la conservazione dei dati nell'archivio tenuto con modalità informatiche (in applicazione a quanto disposto dall'art. 8, co. 6, del D.Lgs. n. 56/2004).

<sup>54</sup> Le disposizioni regolamentari non precisano peraltro cosa deve intendersi per struttura informatizzata (utilizzo di particolari strumenti informatici o anche solo utilizzo di P.C.).

<sup>55</sup> Vd. Provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Allegato B (Allegato tecnico dell'archivio unico).



L'archivio deve essere tenuto in modo trasparente ed ordinato, tale da agevolare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati e da garantire la ricostruzione storica delle operazioni effettuate<sup>56</sup>. In tal senso le registrazioni (ossia le annotazioni) dovranno essere conservate secondo un ordine cronologico in modo da consentire la ricostruzione storica delle operazioni effettuate<sup>57</sup>. Ciò è particolarmente rilevante se si considera che il professionista, in caso di segnalazione di operazione sospetta<sup>58</sup>, può utilizzare i dati identificativi del cliente che l'ha effettuata e le informazioni acquisite sulle operazioni da questi effettuate; inoltre l'U.I.C. può richiedere i dati registrati nell'archivio in caso di necessità nei casi e nei modi stabiliti dalla legge

Se il professionista è già tiene un registro della clientela in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, questi può utilizzare tale registro per effettuare e conservare le registrazioni ai fini antiriciclaggio. In tal caso il registro deve essere completato con tutte le indicazioni richieste per adempiere agli obblighi di registrazione e conservazione.

### 3.2.1 L'archivio unico informatico.

L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli *standards* tecnici individuati<sup>59</sup> dall'U.I.C.

E' possibile affidare a terzi (ad esempio centri di servizio, associazioni di categoria, etc.) la tenuta e gestione dell'archivio unico: in tal caso il terzo deve garantire al professionista l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del singolo professionista per il rispetto degli obblighi di registrazione e conservazione.

Il terzo che tiene l'archivio deve, infine, assicurare la distinzione e la separatezza delle registrazioni effettuate da ciascun professionista; in tale ambito deve essere, inoltre, assicurata la riservatezza dei dati personali rilevati e la segretezza delle informazioni acquisite nei confronti del personale incaricato della tenuta dell'archivio.

### 3.2.2 L'archivio unico cartaceo .

In caso di registro cartaceo<sup>60</sup>, questi deve essere progressivamente numerato e siglato in ogni pagina a cura del professionista stesso (o di suo collaboratore autorizzato per iscritto).

Nell'ultimo foglio deve essere indicato il numero delle pagine di cui il registro si compone e deve essere apposta la firma del professionista (o del collaboratore autorizzato).

Non devono, in ogni caso, essere presenti spazi bianchi o abrasioni.

## 4. La protezione dei dati e delle informazioni acquisite.

Gli adempimenti relativi all'identificazione del cliente e alla registrazione e conservazioni dei dati identificativi e delle altre informazioni acquisite, costituisce 'trattamento di dati personali', ai sensi di quanto indicato in materia di protezione dei dati personali<sup>61</sup>. Il professionista è, pertanto, tenuto a

---

<sup>56</sup> Art. 6, co. 3, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>57</sup> Art. 6, co. 4, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>58</sup> Vd. successivo paragrafo n. 4.

<sup>59</sup> Vd. Provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Allegato B (Allegato tecnico dell'archivio unico).

<sup>60</sup> Art. 6, co. 6, Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>61</sup> Vd. Art. 4, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003:

*"Ai fini del presente codice si intende per:*

rilasciare al cliente idonea informativa ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tutela della riservatezza dei dati personali<sup>62</sup>: in tale ambito il professionista deve specificare che il trattamento dei dati avviene anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio. E', inoltre, necessario individuare un soggetto incaricato del trattamento<sup>63</sup> che opera sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento e nel rispetto delle istruzioni da questi impartite.

Il professionista, nella tenuta dell'archivio (sia in caso di registro informatico che cartaceo) deve rispettare gli obblighi e le misure di sicurezza minime in materia di riservatezza dei dati personali indicati dalla apposita normativa<sup>64</sup>.

Il professionista è responsabile per i danni cagionati al cliente per effetto del trattamento dei dati personali (anche per i danni non patrimoniali)<sup>65</sup>, salvo quanto previsto in caso di segnalazione delle operazioni sospette<sup>66</sup>.

## **5. La segnalazione delle operazioni sospette.**

Il professionista è tenuto a segnalare all'U.I.C. ogni operazione compiuta dal cliente che per caratteristiche, entità, natura, o altra circostanza nota a ragione delle funzioni esercitate, lo induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto di essa possano provenire dai delitti di riciclaggio<sup>67</sup> o di reimpiego<sup>68</sup>.

Il professionista deve provvedere senza ritardo alla segnalazione (ove ciò sia possibile prima del compimento dell'operazione) appena sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

Tale segnalazione, effettuata secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio<sup>69</sup>, non costituisce violazione del segreto professionale e non comporta, pertanto responsabilità di alcun tipo (civile, penale e amministrativa) per il professionista (o i suoi dipendenti o collaboratori) purché posta in essere in buona fede e per le finalità antiriciclaggio.

L'esclusione della responsabilità del segnalante è estesa anche agli atti connessi alla segnalazione. In particolare il professionista non è responsabile se, in conseguenza della sua segnalazione, l'U.I.C. dispone la sospensione dell'operazione segnalata come sospetta (sempre che, naturalmente, la segnalazione sia stata effettuata in buona fede e per finalità antiriciclaggio)<sup>70</sup>.

---

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;...".

<sup>62</sup> Ai sensi di quanto indicato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

<sup>63</sup> L'individuazione è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

<sup>64</sup> Vd. artt. 31 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003.

<sup>65</sup> Vd. art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003.

<sup>66</sup> Vd. successivo paragrafo 4.

<sup>67</sup> Art. 648-bis cod. pen..

<sup>68</sup> Art. 648-ter cod. pen..

<sup>69</sup> Art. 3, D.L. n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991 e successive modificazioni.

<sup>70</sup> Provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Parte IV, paragrafo 2.

## 5.1 I casi di esenzione.

Sono escluse<sup>71</sup> dall'obbligo di segnalazione le informazioni che il professionista riceve dal cliente (o che ottiene su di esso) nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questi in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento (compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento), se tali informazioni sono ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Al riguardo si devono ritenere compresi nell'esenzione dall'obbligo di segnalazione anche gli incarichi professionali attribuiti ai ragionieri e dottori commercialisti aventi ad oggetto:

- attività di difesa del cliente presso organismi diversi dalle Commissioni tributarie (per le imposte ancora dovute)
- consulenze tecniche difensive di ausilio agli avvocati.

L'esenzione è estesa anche ai giudizi arbitrali e ai procedimenti di risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Le esenzioni sopraindicate non si applicano alle società di revisione<sup>72</sup>.

## 5.2 I criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette.

Al fine di individuare un'operazione sospetta, il professionista deve tener conto<sup>73</sup> della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui l'operazione è riferita e del rischio di riciclaggio, ovverosia dell'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio di riciclaggio è effettuata tenuto conto di aspetti oggettivi (relativi alle caratteristiche delle attività svolte dal cliente, alle operazioni da questi effettuate e agli strumenti utilizzati) e soggettivi (relative alle caratteristiche del cliente).

### **Esempio**

*Tizio riceve incarico di consulenza in materia di contabilità da Caio, titolare di un esercizio commerciale. Nell'espletamento dell'incarico Tizio si accorge che i pagamenti riguardanti l'attività commerciale, anche se di importo inferiore ai 12.500 €, sono effettuati **esclusivamente** in contanti.*

*Tizio provvede alla segnalazione all'U.I.C. delle suddette operazioni.*

Il professionista deve, inoltre, valutare complessivamente le operazioni compiute o richieste dal cliente nel tempo. Come può osservarsi, la valutazione deve aver riguardo non solo agli elementi acquisiti nel corso dell'identificazione, ma ad ogni altro elemento informativo che si sia reso disponibile in ragione dell'attività professionale prestata. Ciò è particolarmente evidente nella valutazione del profilo di rischio di riciclaggio, valutazione che il professionista può effettuare solo in base alla conoscenza del cliente.

<sup>71</sup> Art. 10 del Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>72</sup> Provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Parte IV, paragrafo 1.

<sup>73</sup> Art. 11 del Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

Nell'attività di valutazione, il professionista deve, in ogni caso, tener conto di una serie di criteri generali<sup>74</sup> funzionali all'individuazione dell'operazione sospetta. Si tratta delle seguenti circostanze:

- a) risultano coinvolti soggetti costituiti, operanti o insediati in:
  - Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario
  - Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
- b) sono prospettate o effettuate operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato<sup>75</sup>;
- c) le operazioni appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d) risultano ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e) si fa ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- f) si fa ricorso ingiustificato all'interposizione di soggetti terzi;
- g) si fa ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- h) il comportamento dei clienti risulta reticente nel fornire informazioni complete riguardo all'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di *trust*),
- i) la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista,
- j) le finalità perseguite,
- k) sono indicati dati palesemente falsi.

Sempre al fine di agevolare la valutazione in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico professionale, il professionista può avvalersi di taluni indicatori esemplificativi di anomalia<sup>76</sup> (relativi ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione), funzionali ad individuare, anche sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, la natura dell'operazione.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell'operazione:

	<p>Il cliente si rifiuta di (o si mostra ingiustificatamente riluttante a):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni professionali,</li><li>- dichiarare l'attività esercitata,</li><li>- presentare documentazione contabile o di altro genere,</li><li>- segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti,</li><li>- fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale.</li></ul>
--	---

<sup>74</sup> Tali criteri generali sono stati individuati dal Prov. U.I.C. del 24 febbraio 2006 conformemente a quanto indicato dall'art 8, co. 6, del D.Lgs. n. 56/2004 e dall'art. 11, co. 5, del Decr. Min. Ec. e fin. n. 141/2006.

<sup>75</sup> In tal senso non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato quelli espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge.

<sup>76</sup> L'elencazione degli indici di anomalia non è esaustiva in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie.

<b>Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente</b>	Il cliente rifiuta di (o solleva obiezioni a) fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.
	Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.  Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.  Il cliente fornisce informazioni palesemente false.
	Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.
	Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.  Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.
	Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.
	Clients non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.
<b>Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente</b>	I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all'esercizio normale della loro professione o attività.
	I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l'attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.
	I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.
	Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo

	<p>ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.</p>
<p><b>Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni</b></p>	<p>Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.</p> <p>Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.</p> <p>Operazioni di conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri.</p> <p>Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.</p> <p>Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.</p> <p>Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.</p>
	<p>I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri <i>off-shore</i> o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.</p>
	<p>Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.</p>
	<p>Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.</p>
	<p>Il cliente intende effettuare operazioni mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione, non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.</p>
	<p>Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori</p>

<b>Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni</b>	palesemente diversi da quelli di mercato.
	Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.
	L'operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.  Il cliente richiede una consulenza per l'organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.
<b>Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari</b>	Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.
	I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.
	Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.
<b>Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, <i>trust</i> ed enti analoghi</b>	Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all'identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.  Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.  Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società.  Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull'attività della società.
	I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.
	I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno

	<p>o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,</li> <li>- si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,</li> <li>- concorrano altri fattori che rendano sospetta l'operazione.</li> </ul>
	<p>I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell'attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.</p>
	<p>I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.</p>
	<p>I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l'esercizio normale delle attività condotte dal cliente.</p>
	<p>I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell'ente conferitario.</p>
	<p>Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche (es.: impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).</p>
<p><b>Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio</b></p>	<p>Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (es.: sopravvalutazione o sottovalutazione di poste o cespiti).</p> <p>Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all'investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari; sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente volte all'elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione,</p>



	<p>ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.</p> <p>Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell'emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell'art. 129 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.</p>
<p><b>Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi</b></p>	<p>I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.</p> <p>Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta.</p> <p>Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– domiciliazione dell'agente presso terzi,</li> <li>– presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.</li> </ul> <p>Il cliente richiede l'apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza una giustificazione plausibile.</p> <p>Il cliente utilizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità personali,</li> <li>– ovvero conti personali per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.</li> </ul> <p>Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l'occultamento delle disponibilità custodite.</p> <p>Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.</p>

I sopraindicati comportamenti non sono esaustivi di tutte le possibili ipotesi di operazione sospetta, potendo il professionista ben rilevare *ulteriori* comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelano in concreto profili di sospetto.

Allo stesso tempo la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione, rendendosi piuttosto necessario che il professionista valuti la rilevanza in concreto dei comportamenti del cliente.

Viceversa, l'assenza dei suddetti profili di anomalia può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.

Al fine di adempiere l'obbligo di segnalazione, il professionista deve rilevare i comportamenti che integrano più indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticità e spiegare accuratamente le ragioni del sospetto (non è sufficiente il solo riferimento ad uno o più indicatori).

Devono, in ogni caso, essere considerate ai fini della individuazione delle operazioni sospette anche le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere eseguita o completata.

Come può osservarsi, il professionista, nell'individuare eventuali operazioni sospette, è chiamato ad effettuare valutazioni in ordine non solo alle operazioni oggetto dell'incarico professionale quanto alla operatività complessiva del cliente, sulla base delle conoscenze acquisite nel tempo dal professionista stesso.

Questi d'altra parte non è tenuto a ricercare ulteriori informazioni rispetto a quelle acquisite a motivo dell'esercizio delle proprie funzioni.

Il professionista è tenuto ad adottare tutte le iniziative funzionali a formare i propri collaboratori in modo da consentire a questi di:

- avere una adeguata della conoscenza del cliente,
- ed evidenziare le eventuali situazioni di sospetto al professionista stesso.

### **5.3 Le modalità della segnalazione.**

Una volta che il professionista incaricato abbia valutato come sospetta un'operazione oggetto della sua prestazione professionale, deve provvedere a segnalare all'U.I.C.<sup>77</sup> senza ritardo, appena abbia avuto conoscenza delle circostanze che lo inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire da delitto non colposo. Se possibile, il professionista deve segnalare l'operazione sospetta oggetto della prestazione professionale prima del suo compimento.

Se il cliente è assistito da più professionisti in forma congiunta questi, in caso di operazione sospetta, devono produrre una segnalazione congiunta all'U.I.C.

---

<sup>77</sup> Nel caso di società di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge, di norma, in due fasi:

- a) il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato;
- b) il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'U.I.C. senza ritardo.

### 5.3.1 Il contenuto della segnalazione.

La segnalazione deve contenere<sup>78</sup> i seguenti dati e notizie relative all'operazione:

- a) i dati del segnalante<sup>79</sup> (quadro B);
- b) i dati sul soggetto segnalato - nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima - (quadri D, E e F);
- c) le informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione, con particolare riferimento ai motivi del sospetto (quadro C).

Come può osservarsi, le informazioni da trasmettere riguardano gli aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione oggetto della prestazione professionale.

Se variano le informazioni relative al professionista che ha segnalato l'operazione sospetta (ad es.: l'indirizzo o il recapito telefonico dello studio professionale), questi deve immediatamente comunicare i nuovi dati all'U.I.C.

In allegato al presente documento<sup>80</sup>, si propone una guida alla compilazione dei moduli predisposti dall'U.I.C. (Allegato A).

### 5.3.2 Le modalità di trasmissione della segnalazione.

La segnalazione è trasmessa all'U.I.C. in forma cartacea<sup>81</sup> e deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione, firmata dal professionista che segnala l'operazione (in caso di segnalazione congiunta, la lettera deve essere sottoscritta da tutti i professionisti).

Nella lettera devono indicarsi i seguenti dati:

- il tipo di soggetto che ha segnalato l'operazione sospetta (es.: ragioniere, notaio, società di revisione),
- il cognome e il nome del segnalante,
- il numero identificativo della segnalazione<sup>82</sup>,
- la data di riferimento della segnalazione<sup>83</sup>,
- il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ ricevere informazioni sulla segnalazione.

Il professionista, peraltro, può preavvisare telefonicamente o via telefax l'U.I.C., anche al fine di ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.<sup>84</sup>

---

<sup>78</sup> La segnalazione deve prodursi secondo quanto indicato nell'Allegato D (Segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, 197) e nell'Allegato E (Istruzioni per la compilazione del modulo per la segnalazione delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, 197) del Prov. U.I.C. del 24 febbraio 2006.

<sup>79</sup> Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'U.I.C.

<sup>80</sup> Vd. Allegato A. La guida è stata predisposta sulla base dello schema e delle istruzioni forniti dall'U.I.C. (Prov. . del 24 febbraio 2006, Allegati D ed E).

<sup>81</sup> La comunicazione deve essere inviata con lettera raccomandata a *Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi*, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94. L'U.I.C., peraltro, si riserva di predisporre, sulla base dell'esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione.

<sup>82</sup> Per 'numero identificativo della segnalazione' si intende il numero attribuito alla segnalazione dal professionista segnalante (tale numero, che deve essere indicato nel Quadro A dello schema della segnalazione predisposto dall'U.I.C., deve essere progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante).

<sup>83</sup> Per 'data di riferimento della segnalazione' si deve intendere la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione.

<sup>84</sup> La facoltà di preavvisare l'U.I.C. è attribuita anche alle società di revisione.

In allegato al presente documento<sup>85</sup> si fornisce il *fac-simile* di lettera di trasmissione<sup>86</sup> relativa al precedente esempio di segnalazione congiunta di operazione sospetta.

#### **5.4 La sospensione dell'operazione segnalata.**

In seguito alla segnalazione di un'operazione sospetta, l'U.I.C. trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che l'ha effettuata. L'autorità, inoltre, effettua i necessari approfondimenti, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi.

L'U.I.C. può sospendere, per un massimo di quarantotto ore, le operazioni che siano state segnalate come sospette. La sospensione può avvenire anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia- D.I.A. e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). In questo caso l'UIC ne deve dare immediata comunicazione ai suddetti organismi sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge.

In concreto l'U.I.C. comunica immediatamente al professionista che ha segnalato l'operazione sospetta la sospensione dell'operazione: la sospensione inizia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dell'U.I.C. In altre parole il professionista deve sospendere l'operazione sospetta appena riceve comunicazione dall'U.I.C. del provvedimento di sospensione.

Infine l'U.I.C. deve informare il professionista dell'esito della segnalazione che questi ha effettuato sia nel caso che questa sia stata archiviata, sia qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e sia in ogni altro caso previsto dalla legge.

#### **5.5 La riservatezza.**

Le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette che il professionista abbia segnalato, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza: è vietato dare comunicazione, anche nei confronti del cliente segnalato, delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio. Il professionista è tenuto ad adottare misure idonee a mantenere, all'interno della propria organizzazione professionale, la massima riservatezza delle informazioni relative alle suddette segnalazioni. Il professionista può trasmettere le informazioni relative alle segnalazioni effettuate esclusivamente all'U.I.C., in relazione all'attività di approfondimento, e agli organi investigativi competenti per l'accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa<sup>87</sup>, l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L'identità può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

---

<sup>85</sup> Vd. Allegato B.

<sup>86</sup> Il *fac-simile* di lettera di trasmissione, contenuto nell'Allegato E del Porvv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, è scaricabile dal sito [www.uic.it](http://www.uic.it) (sezione Antiriciclaggio – Normativa- Circolari e comunicazioni).

<sup>87</sup> In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p..

## 6. Gli altri obblighi.

Il D.Lgs. n. 56/2004 ha individuato ulteriori obblighi a carico dei professionisti: si tratta della comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze delle infrazioni alle limitazioni previste dalla legge ai fini antiriciclaggio dell'utilizzo di denaro contante e dell'adozione di adeguate procedure funzionali a prevenire e impedire operazioni di riciclaggio<sup>88</sup>.

### 6.1 La comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il professionista è tenuto<sup>89</sup> a comunicare al Ministero dell'Economia e delle finanze le eventuali infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge antiriciclaggio.- in materia di limiti all'utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore - di cui questi ha notizia nello svolgimento della propria prestazione professionale; l'obbligo, peraltro, rileva nei limiti delle proprie attribuzioni. Come già precedentemente indicato<sup>90</sup> devono essere comunicate al Ministero le operazioni in contanti di importo superiore ai 12.500 €.

La comunicazione<sup>91</sup> deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui il professionista ha avuto conoscenza dell'infrazione.

#### **Esempio**

*Tizio, dottore commercialista viene incaricato nel maggio 2006 dalla società Alfa S.p.a. della tenuta e gestione della contabilità sociale. Nell'espletamento dell'incarico, Tizio si accorge che il pagamento per l'acquisizione di un brevetto, di 15.000 €, è stato effettuato dalla società in contanti. Resosi immediatamente conto dell'infrazione, Tizio effettua immediatamente la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze prevista dall'art. 7, co. 1 del D.Lgs. n. 56/2004.*

<sup>88</sup> Riguardo al contenuto e alla decorrenza di tali obblighi vd. il documento della Fondazione Luca Pacioli n. 9 del 14 aprile 2006, paragrafi 4 e 5.

<sup>89</sup> Art. 7, co. 1, del D.Lgs. n. 56/2004.

<sup>90</sup> Vd. il documento della Fondazione Luca Pacioli n. 9 del 14 aprile 2006, paragrafo 4.

<sup>91</sup> La comunicazione obbligatoria deve essere inviata al seguente indirizzo:

Dipartimento del tesoro – Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura  
Via XX Settembre, 97 – 00187 – Roma.

- contact center della Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura: tel. 06-47616688 (attivo da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13);
- e mail: [dt.antiriciclaggio@tesoro.it](mailto:dt.antiriciclaggio@tesoro.it)
- fax 06-47614725.

La Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura è competente per le comunicazioni relative a infrazioni di importo superiore a 250.000 €, mentre per le infrazioni di importo inferiore al suddetto ammontare sono competenti le Direzioni provinciali (così la Cir. Min. Ec. e fin. n. 46213 del 3 maggio 2006 in materia di decentramento dell'esercizio delle funzioni connesse ai procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio). Gli indirizzi delle Direzioni provinciali sono indicati in allegato al presente documento (Vd. Allegato C).

## **6.2 La istituzione di procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio.**

L'art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 56/2004 ha individuato a carico del professionista l'ulteriore obbligo di adottare adeguate procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio: a tal fine sono stati individuate i seguenti strumenti:

- l'istituzione di forme di controllo interno,
- la formazione dei propri dipendenti e collaboratori.

### **6.2.1 I controlli interni.**

I professionisti sono tenuti a verificare, attraverso appositi controlli interni, il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. In particolare devono essere controllate, su base periodica o con riguardo a casi specifici, le procedure relative alla identificazione del cliente, alla registrazione e conservazione delle informazioni rilevate, e alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. La periodicità dei controlli deve essere commisurata, tra l'altro, alle dimensioni della struttura organizzativa e all'attività svolta dal professionista.

### **6.2.2 La formazione di collaboratori e dipendenti.**

Il professionista deve provvedere a formare in modo adeguato i propri dipendenti e collaboratori in modo che questi possano:

- utilizzare le informazioni in loro possesso per sviluppare un'adeguata conoscenza della clientela
- evidenziare al professionista stesso le eventuali situazioni di sospetto.

La formazione deve essere continua, sistematica ed aggiornata all'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Le società di revisione non sono tenute ad osservare l'obbligo di formazione ai fini di antiriciclaggio dei propri dipendenti

## **6.3 La collaborazione attiva con le autorità antiriciclaggio.**

Il professionista è tenuto a fornire tempestivamente all'U.I.C. tutte le informazioni da tale autorità richieste che siano necessarie alla sua attività di approfondimento e analisi: le informazioni possono riguardare sia le segnalazioni di operazioni sospette sia le omesse segnalazioni sia ogni altro caso previsto dalla legge.

## **7. Le sanzioni**

Il professionista che si rende inadempiente rispetto ai sopraindicati obblighi, è soggetto alle seguenti sanzioni<sup>92</sup>:

---

<sup>92</sup> Le sanzioni non sono coperte da polizza assicurativa.

- in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al Ministero delle infrazioni ai limiti previsti dalla legge all'utilizzo di denaro in contanti, il professionista è punito con una sanzione pecuniaria che può variare dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione. Si deve ritenere che la violazione sussista sia in caso di omessa comunicazione, sia nel caso in cui la comunicazione sia stata effettuata oltre il termine dei 30 giorni. La sanzione è irrogata, con decreto, dal Ministero Economia e finanze<sup>93</sup>.
- in caso di omessa di segnalazione di operazione sospetta - sempre che il fatto non costituisca reato - la sanzione a carico del professionista può variare, per importo, da un minimo del 5% ad un massimo del 50% del valore dell'operazione sospetta. I verbali di contestazione sono trasmessi anche all'U.I.C., che fornisce un parere al Ministero dell'Economia e delle finanze, competente ad irrogare la sanzione.
- in caso di violazione degli obblighi informativi<sup>94</sup> verso l'U.I.C. il professionista è punito con una sanzione che può variare, nell'importo, da 200 a 25.000 €. La sanzione è irrogata, con decreto, dal Ministero Economia e finanze.
- in caso di violazione dell'obbligo di sospendere l'operazione sospetta segnalata all'U.I.C.<sup>95</sup>, al professionista è comminata una sanzione che può variare, per importo, da 5.000 a 200.000 €.

Le sopraindicate sanzioni sono irrogate, con decreto, dal Ministero Economia e finanze<sup>96</sup>.

### **Esempio**

*Tizio, dottore commercialista viene incaricato nel maggio 2006 dalla società Alfa S.p.a. della tenuta e gestione della contabilità sociale. Nell'espletamento dell'incarico, Tizio si accorge che il pagamento per l'acquisizione di un brevetto, di 15.000 €, è stato effettuato dalla società in contanti. Resosi immediatamente conto dell'infrazione, Tizio effettua la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze prevista dall'art. 7, co. 1 del D.Lgs. n. 56/2004 dopo due mesi dalla liquidazione.*

*La sanzione per la tardiva comunicazione può, in questo caso, variare da un minimo di 450 € ad un massimo di 4.500 €.*

Di seguito si illustrano in sintesi le sanzioni previste a carico dei professionisti in caso di violazione degli obblighi 'antiriciclaggio'.

<sup>93</sup> Udito il parere della commissione consultiva indicata dall'art. 32 del D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988 (Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria). La suddetta commissione è composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro dell'Economia, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e della giustizia,

<sup>94</sup> Si tratta delle violazioni degli obblighi di fornire ulteriori dati e informazioni che l'U.I.C. richieda (art. 3, co. 4 della legge n. 197/1991 e art. 8, co. 6 del D.Lgs. n. 56/2004); anche in relazione alla propria attività di approfondimento e analisi (art. 5, co. 10, della l. n. 197/1991).

<sup>95</sup> Vd. precedente paragrafo 4.4.

<sup>96</sup> Previo parere della commissione consultiva indicata dall'art. 32 del D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988 (Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria). La suddetta commissione è composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro dell'Economia, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e della giustizia,

### ***Le sanzioni – in sintesi***

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
Mancata comunicazione da parte degli intermediari di infrazioni di cui abbiamo notizia	Dal 3 al 30% dell'importo non comunicato
Omessa segnalazione di operazioni sospette, quando il fatto non costituisce reato	Dal 5 al 50% del valore dell'operazione
Violazione degli obblighi informativi a carico dei soggetti a ciò tenuti verso l'UIC	Da 500 a 25mila euro
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione	Da 5mila a 200mila euro



## Allegato A

### Istruzioni per la compilazione dello schema di segnalazione di operazione sospetta

- Quadro A → Informazioni generali sulla segnalazione
- Quadro B → Informazioni generali sul segnalante
- Quadro C → Operazione oggetto della segnalazione
- Quadro D → Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita
- Quadro E → Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita
- Quadro F → Persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione

Nel **quadro A** devono indicarsi le informazioni generali sulla segnalazione.

Nel **quadro B** devono indicarsi le informazioni generali sul soggetto che effettua la segnalazione.

Nel **quadro C** deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l'operazione oggetto della prestazione o delle prestazioni nonché devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi campi possono essere ampliati secondo la quantità e la tipologia delle informazioni da comunicare all'UIC.

Nei **quadri D e E** devono essere riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso dall'esecutore materiale dell'operazione, è l'effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell'operazione.

#### Compilazione del solo quadro D

Se il soggetto segnalato è una persona fisica o una ditta individuale occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale la relativa natura giuridica nel campo n. 7.

Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.

In relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita si richiedono informazioni circa i relativi dati identificativi e la residenza.

#### Compilazione del solo quadro E

Se il soggetto segnalato è un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E.

Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone diverse da quelle fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.

#### Compilazione di entrambi i quadri (D e E)

Nel caso in cui l'operazione vada riferita sia ad una persona fisica sia ad una persona diversa da quella fisica, occorrerà compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.

Il **quadro F** deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita (pertanto non deve essere compilato nel caso di persona fisica operante per conto proprio).

**QUADRO A**  
**INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE**

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)
2. Numero identificativo della segnalazione
3. Data della segnalazione
4. Data di invio della segnalazione
5. Numero segnalanti

**1. TIPO SEGNALAZIONE**

→ si fornisce l'indicazione sulla natura iniziale ("0") o sostitutiva ("1") della segnalazione.

Per segnalazione sostitutiva si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale precedentemente inviata.

**2. NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE**

→ deve essere indicato un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante. In caso di segnalazione sostitutiva, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

**3. DATA DELLA SEGNALAZIONE**

→ deve essere indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

Le eventuali segnalazioni sostitutive devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

**4. DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE**

→ deve riportare la data relativa all'inoltro della segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa). In caso di segnalazione iniziale, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

**5. NUMERO SEGNALANTI**

→ si deve indicare il numero di soggetti che effettuano congiuntamente la segnalazione (deve essere indicato "1" nel caso di segnalazione individuale, ovvero il numero dei soggetti segnalanti nel caso di segnalazione congiunta).

**QUADRO B**  
**INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE**

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. N. di telefono                 | 06/1234566 |
| 2. N. di fax                      | 06/1234568 |
| 3. Indirizzo di posta elettronica |            |

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE

4. Tipo del soggetto segnalante
5. Descrizione del soggetto segnalante
6. Codice fiscale del soggetto segnalante
7. Codice identificativo del soggetto segnalante
8. Cognome
9. Nome
10. Comune di nascita
11. Provincia
12. Stato
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo del domicilio professionale principale
16. Comune del domicilio professionale principale
17. Provincia

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE

1. 2. e 3.

→ Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i recapiti della persona da contattare per ogni eventuale comunicazione. Le informazioni richieste concernono il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE

4. TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE

→ deve indicare il tipo di soggetto secondo la seguente tabella (tabella codici soggetto segnalante):

<b>TABELLA 1 – CODICI SOGGETTO SEGNALANTE</b>	
<b>Soggetto segnalante</b>	<b>Codice</b>
Avvocati	20
Consulenti del lavoro	21
Dottori commercialisti	22
Notai	23
Ragionieri e periti commerciali	24
Revisori contabili	25
Società di revisione	26

5. DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE

→ deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio, avvocato).

6. CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE

→ deve contenere il codice fiscale alfanumerico a 16 cifre del soggetto segnalante.

7. CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE

→ deve contenere il numero di iscrizione all'albo di appartenenza.

8. COGNOME

→ deve essere indicato il cognome della persona fisica che effettua la segnalazione.

9. NOME.

→ deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione

10. COMUNE DI NASCITA.

→ deve essere indicato il comune di nascita del soggetto segnalante

11. PROVINCIA.

→ deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita

12. STATO

→ deve essere indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.

13. DATA DI NASCITA

→ deve contenere la data di nascita del soggetto segnalante e deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. SESSO

→ deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto segnalante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

15. INDIRIZZO DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE

→ è riferito alla via e al numero civico del domicilio professionale principale.

16. COMUNE DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE

→ deve contenere la descrizione del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

17. PROVINCIA

→ deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

**QUADRO C**  
**OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. Descrizione dell'operazione
2. Descrizione dei motivi del sospetto

**1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

→ devono essere indicate le caratteristiche in concreto assunte dall'operazione oggetto della prestazione professionale. Si fa riferimento, in particolare:

- al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione;
- alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti coinvolti;
- all'importo dell'operazione.

Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:

- collegamento con segnalazioni precedenti;
- collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.

**2. DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO,**

→ fermo restando che la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell'operazione è rimessa alla valutazione del soggetto segnalante, occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del sospetto, secondo i criteri generali e gli indicatori di anomalia individuati dall'U.I.C..<sup>97</sup> In particolare, è opportuno indicare l'attività esercitata dal soggetto segnalato e il suo profilo economico, evidenziando tutte le informazioni circa le attività a lui anche indirettamente riconducibili (per esempio, esercitate attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.

---

<sup>97</sup> Vd. paragrafo 4.2.

**QUADRO D**  
**INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA**

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Natura giuridica
8. Codice fiscale

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

DATI IDENTIFICATIVI

1. COGNOME

→ deve essere indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione deve essere riferita.

2. NOME

→ deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.

3. COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO

→ deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. PROVINCIA

→ deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

5. DATA DI NASCITA

→ deve contenere la data di nascita del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

6. SESSO

→ deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:  
"M" = maschile, "F" = femminile.

#### 7. NATURA GIURIDICA

→ deve recare il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).

#### 8. CODICE FISCALE

→ deve essere indicato il codice fiscale del soggetto. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

#### RESIDENZA

#### 9. INDIRIZZO

→ devono essere indicati la via e il numero civico della località di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche il nome della città estera di residenza.

#### 10. CAP

→ deve essere indicato il codice di avviamento postale della località di residenza del soggetto.

#### 11. COMUNE/STATO ESTERO

→ deve essere riportata l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

#### 12. PROVINCIA

→ deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

**QUADRO E**  
**INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI**  
**L'OPERAZIONE VA RIFERITA**

DATI IDENTIFICATIVI

1. Denominazione
2. Natura giuridica
3. Sigla
4. Data di costituzione
5. Codice fiscale
6. Partita IVA

SEDE LEGALE

7. Comune/Stato estero
8. Provincia

LEGALE RAPPRESENTANTE

9. Cognome
10. Nome
11. Comune/Stato estero di nascita
12. Provincia
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo di residenza
16. Comune/Stato estero di residenza
17. Provincia
18. Codice fiscale

DATI IDENTIFICATIVI

1. DENOMINAZIONE

→ deve riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

2. NATURA GIURIDICA

→ deve essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche indicate nella seguente tabella, senza punti o spazi intermedi.



**TABELLA DEI VALORI PER IL CAMPO “NATURA GIURIDICA”**

<b>SPA</b>	Società Per Azioni
<b>SRL</b>	Società a Responsabilità Limitata
<b>SAS</b>	Società in Accomandita Semplice
<b>SAA</b>	Società in Accomandita per Azioni
<b>SDF</b>	Società Di Fatto
<b>SS</b>	Società Semplice
<b>SCRL</b>	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
<b>SCRI</b>	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
<b>SNC</b>	Società in Nome Collettivo
<b>DI</b>	Ditta Individuale
<b>PLC</b>	Private Limited Company
<b>GMBH</b>	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
<b>SARL</b>	Société À Responsabilité Limitée
<b>SL</b>	Sociedad de responsabilidad Limitada
<b>LDA</b>	Sociedade por quotas
<b>BV</b>	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
<b>LTDC</b>	LimiTeD Company
<b>AG</b>	AktienGesellschaft
<b>SA</b>	Société Anonyme
<b>SAN</b>	Sociedad ANonima
<b>SANO</b>	Sociedade ANOnima
<b>NV</b>	Naamloze Vennootschap
<b>PL</b>	Limited Partnership
<b>KG</b>	KommanditGesellschaft
<b>SCS</b>	Société en Commandite Simple
<b>SENC</b>	Sociedad EN Comandita simple
<b>CTA</b>	Sociedade em ComandITA simples
<b>CV</b>	Commanditaire Vennootschap
<b>LPC</b>	Limited Partnership with a share Capital
<b>KGAA</b>	KommanditGesellschaft Auf Aktien
<b>SCA</b>	Société en Commandite par Actions
<b>SCAP</b>	Sociedad Comandotaria Por Acciones
<b>SCAA</b>	Sociedade em Comandita por Accaes
<b>CVA</b>	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
<b>AS</b>	Association
<b>GBR</b>	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
<b>SC</b>	Société Civile
<b>SCI</b>	Sociedad Civil
<b>SCIV</b>	Sociedade CIVil
<b>MS</b>	MaatSchap
<b>UP</b>	Unlimited Partnership
<b>OHG</b>	Offene HandelsGesellschaft
<b>SNCO</b>	Société en Nom Collectif
<b>SRC</b>	Sociedad Regular Colectiva
<b>SNCL</b>	Sociedade em Nome CoLectivo
<b>VOF</b>	Vennootschap Onder Firma
<b>XXXX</b>	Altra specie giuridica italiana
<b>****</b>	Altra specie giuridica estera

### 3. SIGLA

→ deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.

### 4. DATA DI COSTITUZIONE

→ deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

### 5. CODICE FISCALE

→ deve contenere l'indicazione del codice fiscale del soggetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

### 6. PARTITA IVA

→ deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.

## SEDE LEGALE

### 7. COMUNE/STATO ESTERO

→ deve essere indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale.

### 8. PROVINCIA

→ deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale.

## LEGALE RAPPRESENTANTE

### 9. COGNOME

→ deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata deve essere riferita.

### 10. NOME

→ deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata deve essere riferita.

### 11. COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA

→ deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.

### 12. PROVINCIA

→ deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

### 13. DATA DI NASCITA

→ deve contenere la data di nascita del legale rappresentante. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

### 14. SESSO

→ deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica:  
"M" = maschile, "F" = femminile.

### 15. INDIRIZZO DI RESIDENZA

→ devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.

#### 16. COMUNE /STATO ESTERO DI RESIDENZA

→ deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.

#### 17. PROVINCIA

→ deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.

#### 18. CODICE FISCALE

→ deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

**QUADRO F**  
**PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA**  
**RIFERITA L'OPERAZIONE**

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune/Stato estero di nascita
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Codice fiscale
8. Tipo legame

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

DATI IDENTIFICATIVI

1. COGNOME

→ deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

2. NOME

→ deve essere riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

3. COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA

→ deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. PROVINCIA

→ deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita.

5. DATA DI NASCITA

→ deve contenere la data di nascita del soggetto.

6. SESSO

→ deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:  
"M" = maschile,  
"F" = femminile.

#### 7. CODICE FISCALE

→ deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto residente. Per i non residenti in Italia, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

#### 8. TIPO LEGAME

→ deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita.

I codici sono i seguenti:

07 mandato con rappresentanza;

08 mandato senza rappresentanza;

09 altro.

#### RESIDENZA

#### 9. INDIRIZZO

→ devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.

#### 10. CAP

→ deve essere indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.

#### 11. COMUNE /STATO ESTERO

→ deve riportarsi l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

#### 12. PROVINCIA

→ deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

**Allegato B**

**Fac-simile di lettera di trasmissione della segnalazione**

**LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE**

**MITTENTE**

Tipo del soggetto segnalante:

Cognome e Nome  
.....

Recapito telefonico

Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modifiche dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:

N° identificativo    Data segnalazione  
.....                    .....

.....,    li .....

**Il/i Segnalante/i**

La segnalazione deve essere inviata con lettera raccomandata a:

**Ufficio italiano dei cambi, Servizio Organizzazione e Servizi Generali, Via delle quattro fontane n. 123, 00184, Roma (con l'indicazione, accanto dell'indirizzo del codice PR AR94)**

## Allegato C

**Recapiti delle Direzioni provinciali competenti a ricevere le comunicazioni relative alle infrazioni alle disposizioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio.**

D.P.S.V. di GENOVA (Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta)  
Via Urbano Rela, 8 – 16151 – GENOVA  
tel. 010-640571  
e mail [dpsv.ge.uff@tesoro.it](mailto:dpsv.ge.uff@tesoro.it)  
Fax 010-64057751  
Direttore Dr. Augusto Licausi tel. 010-64057516 e mail [augusto.licausi@tesoro.it](mailto:augusto.licausi@tesoro.it)  
D.ssa Anna Maria Riggio e mail [annamaria.riggio@tesoro.it](mailto:annamaria.riggio@tesoro.it)

D.P.S.V. di MILANO (Lombardia)  
Via Zuretti, 34 – 20125 – MILANO  
Fax 02 – 67737990  
Direttore Dr Emanuele Spennati tel. 02-66986844 fax 02-67737990  
e mail [emanuele.spennati@tesoro.it](mailto:emanuele.spennati@tesoro.it)  
Maria Rosaria Muscarelli tel. 02-67737207 e mail [Mariarosaria.muscarelli@tesoro.it](mailto:Mariarosaria.muscarelli@tesoro.it)  
Massimo Gandini tel. 02-67737278 e mail [massimo.gandini@tesoro.it](mailto:massimo.gandini@tesoro.it)

D.P.S.V. di VERONA (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli V.G.)  
Lungadige Capuleti, 11 – 37122 – VERONA  
Fax 045-8001446  
e mail [dpsv.vr@tesoro.it](mailto:dpsv.vr@tesoro.it)  
Direttore Dr.ssa Antonietta Ristaino tel. 045-8034226

D.P.S.V. di BOLOGNA (Emilia Romagna, Toscana e Marche)  
Viale Aldo Moro, 68 – 40127 – BOLOGNA  
tel. 051 – 6331157  
Fax 051-6331153  
e mail [dpsv.bo.uff@tesoro.it](mailto:dpsv.bo.uff@tesoro.it)  
Direttore Dr. Biagio Scirè Risichella

D.P.S.V. di ROMA (Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna)  
Via Napoleone Parboni, 6 – 00153 – ROMA  
Fax 06-58366546  
Conte Maria Cristina tel. 06-58366535, fax 06-58366546  
e mail [mariacristina.conte@tesoro.it](mailto:mariacristina.conte@tesoro.it)  
Tamburin Eva tel. 06-58366066 fax 06-58366546  
e mail [eva.tamburin@tesoro.it](mailto:eva.tamburin@tesoro.it)

D.P.S.V. di NAPOLI (Campania, e Basilicata)  
Centro Direzionale Isola F8  
Via Francesco Lauria, 80 – 80100 – NAPOLI  
e mail [dpsv.na.uff@tesoro.it](mailto:dpsv.na.uff@tesoro.it)  
Direttore Dr.ssa Rachele Cantelli tel. 081-5828440 fax 081-5828811  
e mail [rachele.cantelli@tesoro.it](mailto:rachele.cantelli@tesoro.it)  
Dr. Domenico Paglionico tel. 081-5828460 fax 081-5828811  
e mail [domenico.paglionico@tesoro.it](mailto:domenico.paglionico@tesoro.it)

D.P.S.V. di BARI (Puglia e Molise)  
Via Demetrio Marin, 3 – 70125 – BARI  
Tel. 080-5604214  
Fax 080-5604972  
Direttore Dott. Rocco Luisi tel. 080-5024446 e mail [rocco.luisi@tesoro.it](mailto:rocco.luisi@tesoro.it)  
Dott.ssa Maria Antonietta Bonavoglia e mail [DPSV-BA.DAG@tesoro.it](mailto:DPSV-BA.DAG@tesoro.it)

D.P.S.V. di CATANZARO (Calabria)  
Via Gioacchino Da Fiore, 32 – 88100 – CATANZARO  
Fax 0961-7153996  
e mail [dpsv.cz@tesoro.it](mailto:dpsv.cz@tesoro.it)  
Direttore Dott. Giovanni Attanasio tel. 0961-7153206 e mail [giovanni.attanasio@tesoro.it](mailto:giovanni.attanasio@tesoro.it)

D.P.S.V. di PALERMO (Sicilia)  
Viale Regione Siciliana, 2384 – 90135 – PALERMO  
Fax 091-404079  
Direttore Dott. Francesco Latino tel. 091 6760460